

N. R.G. [REDACTED] 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Cesare Castellani	Presidente
dott. Daniela Giannone	Giudice
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED] volto ad ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 c.c. l'aggiunta del cognome [REDACTED] a quello attuale del figlio [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED]

RICORRENTI

Sentita la relazione del Giudice delegato,

Visto il parere del P.M. che nulla oppone;

Osservato che

in data [REDACTED] l'Ufficiale di Stato civile del Comune di [REDACTED] a ricevuto, ai sensi dell'art. 254 c.c., il riconoscimento da parte di [REDACTED] del minore partorito da [REDACTED] che già lo aveva riconosciuto come proprio figlio;

l'Ufficiale di stato civile ha, pertanto, accettato il riconoscimento ex art. 254 c.c. effettuato da una donna nei confronti del figlio nato da altra donna, sicché le genitrici domandano a questo Tribunale di provvedere ai sensi dell'art. 262 c.c. in punto cognome del figlio;

questo Tribunale prende atto dell'operato dell'Ufficiale di stato civile, non essendo questa la sede processuale per valutare né la veridicità del riconoscimento né la legittimità dell'atto dell'Ufficiale dello stato civile, trattandosi di atti soggetti a specifiche impugnative previste dalla legge (artt. 263 ss. c.c.; artt. 95 ss. DPR 396/2000);

non emergono, comunque, profili di manifesta illegittimità dell'atto di registrazione del riconoscimento, in quanto lo stesso appare coerente con la tutela dell'interesse del minore, principale parametro di riferimento della prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, su questioni affini (cfr. Cass. 14878/2017 in ordine alla trascrivibilità dell'atto di nascita formato all'estero riportante due donne quali genitrici del minore; Cass. 12962/2016 in materia di adozione del figlio del *partner* dello stesso sesso);

in tema di adozione l'intervenuto riconoscimento dell'adottabilità del figlio del partner dello stesso sesso, comporta, ai sensi dell'art. 55 L. 184/1983, che richiama l'art. 299 c.c. in materia di adozione di maggiorenne, l'anteposizione del cognome dell'adottante (Corte d'Appello Torino, 27.5.2016);

a fronte del riconoscimento del figlio registrato dall'Ufficiale dello stato civile, deve, quindi, trovare applicazione l'art. 262 c.c. anche al caso di specie, ancorché il riconoscimento successivo sia stato effettuato non dal padre, in conformità alla *littera legis*, bensì dall'altra genitrice di sesso femminile;

diversamente opinando, infatti, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del figlio minore, il quale si vedrebbe preclusa (rispetto al figlio nato da genitori di sesso diverso o adottato da partner dello stesso sesso) la possibilità di acquisire il cognome di entrambi i soggetti che risultano, sulla base dei registri dello stato civile, suoi genitori;

il ricorso deve pertanto essere accolto, risultando l'apposizione di entrambi i cognomi rispondente al prevalente interesse del minore;

P.Q.M.

visti gli artt. 254 e 262 c.c.

DISPONE che [redacted] nato a [redacted] aggiunga al proprio il cognome [redacted] in modo da risultare [redacted] non altrimenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 11 giugno 2018.

Il Giudice Estensore
dott. Alberto La Manna

Il Presidente
dott. Cesare Castellani